

**DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL IN DATA 22 DICEMBRE 2020**

Il Giudice Sportivo,

visto il ricorso ex art. 57 del Regolamento di Giustizia, notificato a mezzo PEC in data 22 dicembre 2020 da parte del RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, in persona del Presidente pro tempore, il signor Giulio ARLETTI, in relazione ad un fatto violento occorso al proprio tesserato Mateu Martin INAKI in occasione della gara di Peroni Top 10, RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD- RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, del 19 dicembre 2020, completo di video clip e senza riserva di motivi;

Si attesta come la ricorrente abbia inviato l'istanza in data 22 dicembre 2020 alla Segreteria della Corte Federale di Appello/Tribunale Federale ([giustizia@pec.federugby.it](mailto:giustizia@pec.federugby.it)) e che in data 24 dicembre 2020 la stessa comunicazione sia stata inoltrata alla Segreteria della Corte Sportiva di Appello ([cortesportivaappello@pec.federugby.it](mailto:cortesportivaappello@pec.federugby.it)) e solo successivamente, in data 28 dicembre 2020 ore 10.58, sia pervenuta alla Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale.

Concessi i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia, in pari data l'istanza e gli allegati sono stati notificati a mezzo PEC alla società RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD.

Nessuna delle parti interessate provvedeva al deposito di note e documenti nel termine indicato.

Ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, lo ritiene ammissibile e meritevole di accoglimento.

Il RUGBY VIADANA 1975 SSD ARL, con il proprio ricorso, evidenzia come *"...presenta istanza con la quale si pone alla vostra attenzione un episodio scorretto posto in essere nel corso della partita disputata in data 19 dicembre 2020 tra Hbs Rugby Colorno - Rugby Viadana 1970, effettuato dal giocatore n. 13 Chibalie del Rugby Colorno ai danni del giocatore n. 13 Mateu Inaki del Rugby Viadana 1970. Come si può rilevare dalle prove video allegate, l'azione risulta particolarmente violenta ed ingiustificata perché il giocatore n. 13 del Rugby Viadana corre senza palla in sostegno al compagno portatore di palla n. 19. Il giocatore n. 13 del Rugby Colorno interviene alzando chiaramente il gomito per colpire intenzionalmente al volto l'avversario, che subito il colpo cade a terra. L'azione del giocatore n. 19 del Rugby Viadana 1970 che puntava verso la linea di meta avversaria, risulta dalle immagini distante dall'intervento falloso. Riteniamo pertanto che la volontarietà e la pericolosità dell'atto compiuto meritino un'adeguata sanzione disciplinare...."*

Ricordato come il referto arbitrale sia da considerarsi prova privilegiata al fine di utilizzare l'invocata prova video (ex art. 41 Reg. di Giustizia) è stato contattato telefonicamente il Direttore di gara, il **Sig. Manuel BOTTINO**, il quale ha potuto precisare quanto segue: *"...Non ho visto l'episodio che mi viene segnalato perché ero intento a seguire gli sviluppi di un raggruppamento con un gioco a terra molto veloce che andava verso il senso opposto rispetto all'azione citata"*.

Si è proceduto, inoltre, a contattare l'assistente arbitrale il signor Vincenzo SCHIPANI, il quale ha potuto confermare come l'azione oggetto del procedimento disciplinare non l'ha rilevata poiché stava seguendo i giocatori impegnati nel raggruppamento che si era formato nelle sue vicinanze.

Il Giudice Sportivo, pertanto, constatato come l'episodio non sia stato rilevato dalla terna arbitrale e concerna fatti violenti, procede alla visione della clip allegata al procedimento disciplinare da parte del RUGBY VIADANA 1975 SSD ARL

Le immagini, che offrono piena garanzia tecnica e documentale, mostrano come, l'azione di gioco alla mano si sviluppa verso la sinistra e la palla viene passata al n. 19 del Viadana Rugby. Si nota distintamente che due giocatori uno con la maglia 13 color bianco (Colorno) ed una n. 13 di color nero (Viadana) corrono vicini. Giunti in prossimità del raggruppamento che si è formato a seguito di un placcaggio che riceve il portatore di palla n. 19 del Viadana, il giocatore n. 13 del Colorno, signor Yann CHIBALIE, in piena corsa colpisce con il gomito destro la testa il giocatore n. 13 del Viadana (INAKI) che cade pesantemente a terra con la faccia rivolta verso il terreno di gioco. Il giocatore n. 13 del Colorno si allontana correndo dietro la propria linea dei tre quarti.

L'azione posta in essere dal giocatore del Colorno è volontaria e non si ravvisano elementi mitiganti che possano attenuare e/o ritenere accidentale il colpo alla testa dell'avversario.

**segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL IN DATA 22 DICEMBRE 2020**

L'antigioco commesso dal signor Yann CHIBALIE configura la violazione dell'art. 27.1 lettera K (Qualora colpisca un avversario con il pugno o con il braccio, compreso il gomito o la spalla). Alla fattispecie concorrono entrambe le aggravanti previste dall'art. 27.2 (*Costituiscono circostanze aggravanti e la sanzione è aumentata da un terzo alla metà: qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario; qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa*).

A giudizio del Giudice Sportivo, il giocatore del RUGBY COLORNO 1975, Yann CHIBALIE per futili motivi e, comunque del tutto estranei all'azione di gioco, colpisce volontariamente con il gomito il signor Mateu Martin INAKI in posizione vulnerabile ed alla testa, legittimando così l'irrogazione della sanzione di 4 (quattro) settimane di squalifica.

In ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze aggravanti su quelle attenuanti, si ritiene di aumentare la sanzione disciplinare di 2 (due) ulteriori settimane di squalifica.

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo, vista l'istanza presentata dalla società RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL e per essa dal suo legale rappresentante, il Presidente Giulio ARLETTI, la ritiene meritevole di accoglimento avendo accertato che il proprio tesserato Mateu Martin INAKI, sia stato colpito volontariamente da una gomitata da parte del signor Yann CHIBALIE, con ciò violando il dettato dell'art. 27 punto 1. lett. K;

in ragione di ciò il Giudice Sportivo commina la sanzione disciplinare di 4 (quattro) settimane di squalifica;

Ritiene, inoltre, prevalenti nel concorso tra circostanze attenuanti ed aggravanti quest'ultime, ed in ragione dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia, commina la ulteriore sanzione di 2 (due) settimane di squalifica, determinando, pertanto, la sanzione finale **in 6 (sei) settimane di squalifica, dal 05 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 compreso**.

Stante l'accoglimento dell'istanza, invita l'ufficio amministrativo alla restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia, versato alla società RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, a mezzo bonifico bancario.

**Roma, 5 gennaio 2021**

**(Avv. Marco Cordelli)**

**Il Segretario  
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
(Avv. Marco Cordelli)**